



**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA  
TRASPARENZA 2023/2025**

**(Approvato con Delibera di Consiglio del 30.1.2023)**

**ORDINE DEI**

**DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BENEVENTO**

**RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA  
ROSA MARIA SIMEONE**

## **INDICE**

### **I PARTE**

#### **II PTPCT 2023-2025**

##### **Premessa**

1. Funzioni e assetto organizzativo dell' ODCEC di Benevento
2. La nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
3. Definizione obiettivi strategici
4. Contesto interno
5. Soggetti coinvolti nell' attuazione del PTPCT e i compiti del RPCT
6. Disamina del contesto esterno in cui opera l' ordine dei commercialisti
7. Il nuovo sistema di gestione del rischio alla luce dell' Allegato 1 al PNA 2019
8. Le misure di prevenzione della corruzione e la loro programmazione
9. Il monitoraggio sull' attuazione delle misure

### **II PARTE**

#### **SEZIONE TRASPARENZA**

##### **Premessa**

10. La trasparenza amministrativa
11. Accesso civico "*semplice*" e "*generalizzato*" e l'accesso documentale
12. Pubblicazione dei dati
13. Privacy e riservatezza
14. Entrata in vigore del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023-2025

### **III PARTE**

La mappatura dei processi attivi nell' ente alla luce dell' Allegato 1 al PNA 2019

## **I PARTE**

### **IL PTPCT 2023-2025**

#### **PREMESSA**

**In linea di continuità rispetto all' anno appena trascorso**, l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Benevento, si appresta ad adottare il nuovo PTPCT 2023- 2025 che recepisce le semplificazioni previste per gli ordini dall' ANAC con Delibera 24 novembre 2021 n. 777 e gli Orientamenti ANAC del 2 febbraio 2022 visto e considerato che il nuovo PNA approvato dall' ANAC il 16 novembre 2022 , non è stato ancora licenziato in forma ufficiale nonostante il parere espresso nella seduta del 21 dicembre 2022 dalla Conferenza Stato – Regioni.

#### **Per tali motivi :**

- il presente documento risulta in parte confermato e in parte integrato : non a caso sono stati presi in considerazione ai fini della stesura del nuovo PTPCT, sia gli Orientamenti ANAC del 2 febbraio 2022 che il PNA 2019;
- qualora il PNA 2022- 2024 dovesse introdurre elementi significativi di novità, il Piano verrà riaggiornato entro 120 giorni dall'approvazione definitiva.

#### **1. Funzioni e assetto organizzativo dell' ODCEC di Benevento**

Con il **Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n.139** è stato costituito l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34.

Ai sensi del D. Lgs. 139/2005 l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Benevento svolge una serie di attività istituzionali e attività aggiuntive di seguito declinate, rese a favore degli Iscritti e di soggetti terzi richiedenti sia pubblici che privati, ed opera, per realizzare efficacemente il proprio mandato istituzionale, attraverso un'organizzazione composta da:

- dal Consiglio Direttivo (11 componenti, compreso il Presidente)
- dal Consiglio di Disciplina territoriale (11 componenti)
- dalla struttura amministrativa composta da n. 4 dipendenti (con contratto part- time a tempo indeterminato).

Le attribuzioni dell'Ordine sono quelle indicate all'art 12 D. Lgs. n. 139/2005.

L'Ordine, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 139/2005, è un ente pubblico non economico a carattere associativo, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria che determina la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, ed è soggetto alla vigilanza del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e del Ministero della Giustizia, pertanto compreso tra gli enti chiamati a definire la struttura ed i contenuti dei P.T.P.C. in relazione alle proprie funzioni e alla singola realtà amministrativa.

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Benevento opera nel circondario del Tribunale di Benevento e annovera, alla data del 31/12/2022, n.826 iscritti, n.3 STP e n. 63 iscritti nell'elenco speciale.

## **2.Il ruolo del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza**

La legge n. 190/2012 **obbliga** l'organo di indirizzo politico **ad individuare** il RPCT, di norma, tra i dirigenti amministrativi in servizio.

La dimensione e l'articolazione organizzativa dell'Ordine incidono fortemente sulle caratteristiche del sistema di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza e sulla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Come già chiarito nell'approfondimento del **PNA 2016, Sezione III** dedicata agli ordini/collegi professionali e **nel PNA 2019, parte IV, § 1, I criteri di scelta del RPCT**, *“il RPCT deve essere individuato da ciascun consiglio nazionale, ordine e collegio professionale (sia a livello centrale sia a livello locale) in un dirigente interno, a conoscenza delle dinamiche e dell'organizzazione dell'Ente di cui fa parte e che pertanto può svolgere al meglio le funzioni e i compiti previsti dalla normativa vigente. Qualora l'ordine/collegio, a causa del numero limitato, assegni a propri dirigenti compiti gestionali, sarà possibile individuare quale RPCT uno di tali dirigenti dando la preferenza a quelli cui sono assegnati i compiti gestionali più compatibili con il ruolo di RPCT. In caso di assenza di personale dirigenziale, sarà possibile individuare quale RPCT un profilo non dirigenziale, ferma restando la scelta di personale interno all'Ente. È, inoltre, da considerarsi come un'assoluta eccezione la nomina di un dirigente esterno. Nel caso, sussiste un preciso onere di congrua e analitica motivazione anche in ordine all'assenza di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge. In via residuale e con atto motivato, il RPCT potrà coincidere con un consigliere dell'Ente, purché privo di deleghe gestionali.*

*In tal senso, dovranno essere escluse le figure di Presidente, Consigliere segretario o Consigliere tesoriere e, laddove possibile, anche la figura di Vicepresidente. Si ritiene che in ragione delle*

*funzioni vicarie proprie del Vicepresidente, in caso di impedimento o assenza del Presidente, ben potrebbe in futuro e all'occorrenza, assumere, ove necessario, funzioni gestionali a lui delegate dal Presidente stesso. È da escludersi che possa essere individuato quale RPCT un consigliere eletto presso altra circoscrizione territoriale del medesimo consiglio/ordine o un consulente esterno. In ogni caso, la scelta deve essere opportunamente motivato”.*

A causa delle ridotte dimensioni dell'ente, in linea con le indicazioni dell' Autorità Nazionale Anticorruzione, è stato però possibile individuare il RPCT tra il personale che non ricopre un profilo dirigenziale.

In coerenza alle previsioni normative e agli indirizzi già contenuti nel PNA 2016, il Consiglio dell'Ordine ha provveduto, infatti, ad individuare la sig.ra Rosa Maria Simeone come RPCT dipendente part-time a tempo indeterminato dell'Ordine, con la qualifica di impiegato non dirigente e posizione economica B3 del CCNL di settore, ( ex art 1 c. 7, l. n. 190/12). Recentemente questo orientamento è stato confermato dall' Autorità Nazionale Anticorruzione nel comunicato del Presidente Busia del 3 novembre 2020, che ha di fatto sostituito il comunicato del 28 novembre 2019.

Il nominativo della Sig.ra Simeone risulta inserito nel Registro degli RPCT istituito presso ANAC, in ossequio ai contenuti della Delibera Anac n. 27 del 19 gennaio 2022 che di fatti sostituisce la compilazione e trasmissione del modulo pdf indicato nell'alveo del Comunicato del Presidente del 18 febbraio 2015. Allo stato il nominativo del RPCT è pubblicato in Amministrazione Trasparente al link:

<https://www.odcecbenevento.it/wp-content/uploads/Estratto-verbale-delibera-nomina-RPCT-1.pdf>

### **3. Definizione degli obiettivi strategici**

Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1 comma 8 della L.190/2012, spetta alla competenza esclusiva dell'organo di indirizzo politico indicare quegli obiettivi strategici che il Consiglio dell'ordine dei commercialisti di Benevento nel triennio **2023 – 2025** intende adottare, prevedendoli ovviamente già per l'anno in corso **2023** e che, **essendo contenuto necessario del Piano, di seguito vengono riportati ovvero:**

- a) **Anticorruzione** :*implementazione dei corsi di formazione sulla disciplina dell' anticorruzione e in particolare sul nuovo codice dei contratti pubblici , in considerazione*

*del fatto che tra le aree a rischio corruzione, l' art 1 c. 16 della L.190/2012 include proprio quella relativa alla scelta del contraente.*

- b) Trasparenza :** *Informatizzazione ed implementazione dei flussi informativi in seno alla Sezione Amministrazione Trasparente divisi per sezioni attraverso istituzione di applicativi software anche alla luce di adempimenti ulteriori richiamati dall'allegato 9 al nuovo PNA di prossima adozione;*

E' fatto obbligo al Consiglio dell'Ordine di vigilare sul rispetto e l' attuazione dei precitati obiettivi strategici attraverso un' attività di impulso del RPCT .

#### **4. Contesto interno**

L'analisi del contesto interno riguarda gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo ed è volta a far emergere, da un lato, il sistema delle responsabilità, dall'altro, il livello di complessità di un ente pubblico o pubblica amministrazione. Entrambi questi aspetti contestualizzano il sistema di prevenzione della corruzione e sono in grado di incidere sul suo livello di attuazione e di adeguatezza.

Per tali motivi, le disposizioni del PTPCT 2023/2025, oltre ai dipendenti, si applicano, nei limiti della compatibilità, anche ai seguenti soggetti:

- a) I componenti del Consiglio;
- b) I componenti delle Commissioni (anche esterni);
- c) Al Revisore Unico
- d) Ai consulenti;
- e) Ai titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

## **Organigramma dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Benevento**

- **Russo Fabrizio** **Presidente**
- **Cuomo Erminia** **Vice Presidente**
- **Mazzone Luigi** **Segretario**
- **Lonardo Ida** **Tesoriere**
- **Trusio Alessandro** **Consigliere**
- **De Lucia Vincenzo** **Consigliere**
- **Pontillo Sabino** **Consigliere**
- **Iarrobino Roberto** **Consigliere**
- **Iannella Libero** **Consigliere**
- **Cutillo Fabiola** **Consigliere**
- **Gaggioli Giuseppe** **Consigliere**

### **REVISORE UNICO**

- **Jamiceli Ivana** **Revisore effettivo**
- **Giovanni Musco** **Revisore supplente**

### **COMITATO PARI OPPORTUNITA'**

- **Cutillo Fabiola** **Presidente**
- **D'Agostino Nicola** **Componente**
- **Grasso Antonella** **Componente**
- **Grasso Pio** **Componente**
- **Orlando Angelina** **Componente**
- **Ianniciello Stefania Angela Maria** **Componente**
- **Cotugno Mario** **Componente**

Il contesto interno, caratterizzato dall'assenza di profili di criticità nell'attuazione della disciplina, permette di considerare il Consiglio dell'Ordine avulso da qualsivoglia penetrazione corruttiva avendo lo stesso Consiglio gli anticorpi per far fronte all'eventuale verifica di eventi negativi.

## **5. Soggetti coinvolti nell' attuazione del PTPCT e i compiti del RPCT**

Le funzioni di controllo e di prevenzione della corruzione all'interno dell'Ordine sono attribuite dal Consiglio dell'Ordine e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza.

Al Consiglio dell' Ordine spetta la fissazione degli obiettivi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza come previsto dall' art 1 c. 8 , l. n. 190/12, *e di cui già si è detto nell'alveo dell'art. 3 del presente documento programmatico;* invece , al RPCT spettano tutti i compiti declinati dall' ANAC nella Delibera n. 840 del 2 ottobre 2018 a cui si rinvia : <https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/ Atto?id=6859bb2a0a7780425be7805c2fc65191> , recentemente confermati nell' Allegato 3 al PNA 2019 ( Delibera 13 novembre 2019 n. 1064). *Si rinvia all'art. 2 per quanto riguarda il RPCT.*

## **6. Disamina del contesto esterno in cui opera l'Ordine dei Dott.Commercialisti ed Esperti contabili**

L'analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'ente e, in questo caso l'O.D.C.E.C. di Benevento, si trova ad operare e che possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione. Si tratta di una fase preliminare indispensabile, se opportunamente realizzata, in quanto consente a ciascuna amministrazione di definire la propria strategia di prevenzione del rischio corruttivo anche, e non solo, tenendo conto delle caratteristiche del territorio e dell'ambiente in cui opera. Riguardo al territorio di Benevento, le notizie sono state tratte dalla Relazione del Ministro dell'Interno presentata al Parlamento, sull'attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia, per il periodo Gennaio – Giugno 2020.

*E' di tutta evidenza che il contesto esterno non incida nel raggio di azione dell'Ordine e/o delle attività ad esso riconducibili per cui si puo' sostenere che unitamente ai dati del contesto interno non ci sia allo stato un vero rischio corruttivo che possa ledere l'attività dell'Ordine e/o dei suoi componenti.*

## **7. Il nuovo sistema di gestione del rischio alla luce dell'Allegato 1 al PNA 2019 e degli Orientamenti ANAC 2022- 2024 ( Delibera ANAC 2 febbraio 2022)**

Come ribadito nella Delibera ANAC n. 777 del 24 novembre 2021, nell'identificare **le aree a rischio corruttivo**, ad avviso dell' Autorità, occorre limitarsi a considerare quelle espressamente previste dal legislatore all'art. 1, c. 16, l. 190/2012 : a) *autorizzazione/concessione*; b) *contratti pubblici*; c) *concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi*; d) *concorsi e prove selettive*; e un numero ridotto di altre aree ritenute di maggiore significatività ai fini della prevenzione della corruzione, come, ad esempio, **le tre aree specifiche** indicate **nell'Approfondimento III “Ordini e collegi professionali”**, § 2, contenuto nella **Parte speciale del PNA 2016**, individuate a seguito del confronto avuto con rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali e di seguito riportate:

- 1) **Formazione professionale continua**
- 2) **Rilascio di parere di congruità**
- 3) **Indicazioni di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici**

### **1.) La Formazione professionale continua**

La fonte di disciplina della formazione professionale continua è il Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale emanato dai singoli Consigli nazionali ex art. 7, co. 3, d.p.r. 137/2012 ed eventuali linee di indirizzo/linee guida per l'applicazione dello stesso.

Rientrano in questa area di rischio i processi di seguito declinati:

- esame e valutazione, da parte dei Consigli nazionali, della domanda di autorizzazione degli “enti terzi” diversi dagli ordini e collegi, erogatori dei corsi di formazione (ex art. 7, co. 2, d.p.r. 137/2012);
- esame e valutazione delle offerte formative e attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti;
- vigilanza sugli “enti terzi” autorizzati all'erogazione della formazione ai sensi dell'art. 7, co. 2, d.p.r. 137 del 2012, svolta in proprio da parte dei Consigli nazionali o dagli ordini e collegi territoriali;
- organizzazione e svolgimento di eventi formativi da parte del Consiglio nazionale e degli ordini e collegi territoriali.

### **Possibili eventi rischiosi**

- Mancata valutazione di richieste di autorizzazione, per carenza o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei Regolamenti interni, o alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento di determinati soggetti.

- Inefficiente organizzazione o mancata vigilanza sugli enti terzi autorizzati all' erogazione della formazione;
- Mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti

## **2.) Adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali**

La fonte della disciplina di questa attività è contenuta nell'art. 5, n. 3), legge 24 giugno 1923 n. 1395, nell'art. 636 c.p.c. e nell'art. 2233 c.c. Nonostante l'abrogazione delle tariffe professionali, ad opera del dl 1/2012 (come convertito dalla l. 27/2012), sussiste ancora la facoltà dei Consigli degli ordini territoriali di esprimersi sulla «liquidazione di onorari e spese» relativi alle prestazioni professionali, avendo la predetta abrogazione inciso soltanto sui criteri da porre a fondamento della citata procedura di accertamento.

Il parere di congruità resta, quindi, necessario per il professionista che, ai sensi dell'art. 636 c.p.c., intenda attivare lo strumento “monitorio” della domanda di ingiunzione di pagamento, per ottenere quanto dovuto dal cliente, nonché per il giudice che debba provvedere alla liquidazione giudiziale dei compensi, ai sensi dell'art. 2233 c.c.. Il parere di congruità, quale espressione dei poteri pubblicistici dell'ente, è riconducibile nell'alveo dei provvedimenti di natura amministrativa, necessitando delle tutele previste dall'ordinamento per tale tipologia di procedimenti.

Per tali motivi, nell'eventualità dello svolgimento della predetta valutazione da parte degli ordini o collegi territoriali, possono essere considerati come **eventi rischiosi**:

- L'incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali
- L'effettuazione di un'istruttoria lacunosa o parziale per favorire l'interesse del professionista
- Valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale

## **3.) Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi**

Questa area di rischio riguarda tutte le ipotesi in cui il Consiglio è interpellato per la nomina a vario titolo di professionisti ai quali conferire incarichi. **Possibili eventi rischiosi** sono legati alla procedura di nomina dei professionisti, fatta in violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza.

Tale violazione può concretarsi, ad esempio, nella nomina di professionisti che abbiano interessi personali o professionali in comune con i componenti dell'ordine o collegio incaricato della

nomina, con i soggetti richiedenti e/o con i destinatari delle prestazioni professionali, o di professionisti che siano privi dei requisiti tecnici adeguati allo svolgimento dell'incarico.

**NB:**

Considerato, tuttavia, che le attività svolte dagli Ordini e collegi professionali sono eterogenee, ciascun ente, nell'individuare le aree a rischio specifico, tiene naturalmente conto di quelle che afferiscono alle funzioni di propria competenza

L'Ordine già lo scorso anno, ha proceduto ad effettuare una nuova mappatura in base ai principi recati nell'Allegato 1 al PNA 2019. In ragione dell'assenza di modifiche alla macrostruttura e verificarsi di eventi corruttivi, è stata decisa la conferma della mappatura dei processi anche per gli anni 2023- 2025 riportata al link: <https://www.odcecbenevento.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/corruzione>

## **8. Le misure di prevenzione della corruzione e la loro programmazione**

<b>MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</b>	<b>CODICE IDENTIFICATIVO MISURA</b>
<b>Il Codice di Comportamento</b>	M01
<b>Monitoraggio delle situazioni di insussistenza del conflitto di interessi</b>	M02
<b>Il divieto di <i>pantouflage</i></b>	M03
<b>Il Whistleblowing</b>	M04
<b>La Formazione</b>	M05
<b>La rotazione</b>	M06

### **M01) Codice di Comportamento**

Il Codice di Comportamento ha rivestito sin da subito un ruolo fondamentale nella strategia di prevenzione della corruzione, perché è uno dei principali strumenti volti ad orientare i

comportamenti dei funzionari pubblici alla cura dell' interesse pubblico, in stretta connessione con i Piani Triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza. A seguito della modifica apportata all' art 54 è stato adottato un nuovo Codice di Comportamento con D.P.R. n. 62/2013, che insieme al d.lgs. n. 33/13 e al d.lgs. n. 39/13 rappresentano i tre decreti attuativi della c.d. legge anticorruzione.

Con la delibera 19/02/2020 n. 177, l' Autorità ha di fatto tentato un cambio di rotta andando ad approvare le nuove linee guida. Queste nuove linee guida sostituiscono quelle adottate dall' Autorità con delibera n. 75 del 2013, con cui l' Autorità aveva già richiamato le amministrazioni ad un corretto esercizio del dovere di dotarsi del proprio Codice, facendo presente che l' approvazione di Codici meramente riproduttivi di quello generale equivale alla omessa adozione, ( delibera ANAC n. 689/2020) e, al tempo stesso, è elusiva delle disposizioni di legge", senza la individuazione di quegli elementi effettivi di integrazione, che avrebbero poi portato ad una differenziazione degli stessi Codici adottati dalle varie amministrazioni .

L' elemento di novità della linea guida è dato dal considerare le regole di condotte che ricadono sui funzionari pubblici come misure "soggettive" di prevenzione della corruzione necessarie per la migliore riuscita di quei criteri organizzativi che altro non sono se non le c.d. misure di prevenzione "oggettive".

Per tali motivi, l'ANAC ha spinto le PP.AA e gli enti pubblici ad adottare un documento pratico , recante regole di condotta destinate a durare nel tempo, secondo la logica : *quale comportamento ci si attende dal dipendente per la realizzazione concreta di una determinata misura di prevenzione e quindi per ridurre il c.d. rischio corruttivo?*

In considerazione della entrata in vigore della linea guida ANAC n. 177/2020, l'Ordine ha proceduto ad adottare un nuovo Codice di Comportamento .

Questo documento nuovo è destinato a subire un nuovo aggiornamento a causa di sopravvenute novità normative :

*1) Le modifiche apportate dall'art. 4 del DL 36/2022 all' art 54 del d.lgs. n. 165/'01 c.d. decreto PNRR2 conv. nella l. n. 79/2022*

*2) La modifica del DPR 62/2013, avvenuta nel CDM del 1 dicembre 2022, adottato in attuazione di quanto previsto dal decreto legge cosiddetto 'Pnrr 2' (dl n. 36/2022) che integra gli elementi costitutivi della Milestone MIC1-58, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), di riforma della Pubblica amministrazione, che deve essere conclusa entro la scadenza del primo semestre del prossimo anno (30 giugno 2023).*

## **Cronoprogramma triennio.**

**Anno 2023:** avvio di un sistema di verifica sul rispetto del Codice da parte del personale interno all'Ordine e dei membri del Consiglio a partire dal primo semestre.

**Anno 2024:** aggiornamento del codice di comportamento per sopravvenute novità normative

**Anno 2025:** avvio di percorsi formativi sui temi dell'etica pubblica e del comportamento etico

## **M02) Monitoraggio delle situazioni di insussistenza del conflitto di interessi**

La situazione di conflitto di interessi si configura laddove la cura dell'interesse pubblico cui è preposto il funzionario potrebbe essere deviata per favorire il soddisfacimento di interessi contrapposti di cui sia titolare il medesimo funzionario direttamente o indirettamente.

Si tratta dunque di una condizione che determina il rischio di comportamenti dannosi per l'amministrazione, a prescindere che ad essa segua o meno una condotta impropria

In merito *all'astensione del dipendente essa è richiamata in particolare nel* d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. In particolare, l'art. 6 rubricato "*Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interessi*" prevede per il dipendente l'obbligo di comunicare al dirigente, all'atto di assegnazione all'ufficio, rapporti intercorsi negli ultimi tre anni con soggetti privati in qualunque modo retribuiti. L'art. 6 stabilisce inoltre per il dipendente l'obbligo di astensione dallo svolgimento di attività in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. L'art. 7 del codice di comportamento contiene una tipizzazione delle relazioni personali o professionali sintomatiche del possibile conflitto di interessi e una norma di chiusura di carattere generale riguardante le "gravi ragioni di convenienza" che comportano l'obbligo di astensione, in sintonia con quanto disposto per l'astensione del giudice all'art. 51 c.p.c..

Più nel dettaglio l'art. 7 dispone che «il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

La norma reca una elencazioni di situazioni personali e professionali sintomatiche della sussistenza del conflitto di interessi, salvo poi prevedere alla fine una clausola di chiusura , per richiamare l' attenzione degli enti in ordine al fatto che ogni situazione va valutata nel caso concreto, non essendoci una norma che contenga una definizione di puntuale sul conflitto di interessi.

### **Cronoprogramma triennio.**

**Anno 2023:** Conferma della verifica a campione a cura del RPCT e in corso d' anno sul rispetto della misura relativa alla insussistenza del conflitto di interessi tramite inserimento nel corpo delle delibera della c.d. clausola di stile di cui all' art 6 bis, l. n. 241/'90 e verifica a campione su almeno 3 delibere scelte tramite il meccanismo del sorteggio.

**Anno 2024:** conferma della misura adottata nel 2023 e implementazione dei controlli su almeno 5 delibere tramite il meccanismo del sorteggio.

**Anno 2025:** conferma della misura adottata nel 2025 e implementazione dei controlli su almeno 7 delibere adottate dal Consiglio dell' Ordine tramite il meccanismo del sorteggio.

### **M03) Il Divieto di pantouflage**

La misura mira a prevenire il rischio che, durante il periodo lavorativo il dipendente possa, sfruttando il ruolo che ricopre all' interno dell' Ente pubblico, precostituirsi situazioni lavorative al fine di poter poi, una volta concluso il rapporto con l' amministrazione, ottenere un impiego più vantaggioso presso l' impresa o il soggetto privato con cui ha avuto contatti.

Per eliminare il rischio di accordi fraudolenti, il legislatore ha limitato la capacità negoziale del dipendente cessato dall' incarico pubblico per i tre anni successivi alla cessazione dela rapporto di pubblico impiego.

Per attività lavorativa o professionale deve intendersi *“qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che possa instaurarsi con i soggetti privati, mediante l'assunzione a tempo determinato o indeterminato o l'affidamento di incarico o consulenza da prestare in loro favore”*.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti sono nulli; ai soggetti privati che li hanno conferiti o conclusi è vietato di contrattare con la P.A interessata per 3 anni successivi e sono tenui a restituire compensi eventualmente percepiti.

**Con la sentenza n. 7411/19 il Consiglio di Stato dopo aver ribadito la competenza dell' ANAC in merito alla vigilanza e all' accertamento delle fattispecie di pantouflage previste dall' art 53 , c. 16-ter, d.lgs. n. 165/'01, ne ha riconosciuto anche i poteri sanzionatori. ( comunicato ANAC del 30 ottobre 2019).** Se da un lato , il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7411/2019, pronunciata nella Camera di consiglio del 18/07/2019, pubblicata in data 29/10/2019, ha stabilito che l'ANAC ha competenza in merito alla vigilanza e all'accertamento della fattispecie del pantouflage e che ad essa spettano i previsti poteri sanzionatori, dal momento che esiste un chiaro“ *nesso finalistico fra la norma assistita dalla sanzione amministrativa e le funzioni attribuite all'Autorità*”, dall' altro permangono molti dubbi sulla legittimità del potere riconosciuto dell'Autorità di occuparsi dell'escussione delle somme a titolo di sanzioni pecuniarie nei confronti di un soggetto che non ha rapporti di natura pubblicistica con l'amministrazione, così come della possibilità, riconosciuta sempre all' Autorità, di entrare nel merito di un rapporto sinallagmatico di natura privatistica quale il contratto stipulato tra l'ex dipendente pubblico e il soggetto privato che gli ha affidato l'incarico in violazione della disposizione in esame. Tutte queste difficoltà applicative solo parzialmente risolte dalla sentenza del Consiglio di Stato e riscontrate nel corso della sua attività consultiva e di vigilanza, hanno portato l' ANAC , con **atto di segnalazione n. 6 del 27 maggio 2020 approvato con delibera n. 448 del 27 maggio 2020**, a proporre una modifica della disciplina del pantouflage di cui all'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”), spinta dalla necessità di armonizzare e chiarire a livello legislativo la normativa che regola l'istituto del pantouflage

### **Cronoprogramma triennio.**

**Anno 2023:** avvio di un sistema di verifica sulle dichiarazioni a partire dal 1 semestre dell' anno ove acquisite

**Anno 2024 :** implementazione della misura a seguito dell' entrata in vigore del nuovo PNA anche in relazione al sistema di verifica della misura stessa

**Anno 2025:** adeguamento della misura in rapporto agli esiti del 2024

### **M04) Il Whistleblowing**

- Con l'avvento della L.179/2017, entrata in vigore il 29 dicembre 2017, il legislatore ha posto attenzione all'istituto del “whistleblowing” di origine anglosassone, istituto deputato all'emersione di fatti di reato interni alla Pubblica amministrazione. Per garantire maggiore tutela del segnalante, stata rivista la disciplina per chi segnala fatti di reato ed è stato ulteriormente inasprito il

comportamento omissivo dell'RPCT deputato all'attivazione delle azioni a tutela del segnalante anonimo, la cui disciplina di legge è riportata all'art.54 bis del D.lgs. n. 165/2001 : in particolare, il RPCT è diventato unico destinatario della segnalazione e sono state previste sanzioni a carico del RPCT in caso di mancato svolgimento da parte del RPCT di un' attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute ( sanzioni comprese tra 10.000 e 50.000 euro)

Con la Delibera ANAC n. 469/2021, l' Autorità ha colto l' occasione per fare una ricognizione del dettato normativo e degli adempimenti che a cascata ricadono su ciascun ente pubblico tenuto alla osservanza della l. n. 190/12 con uno sguardo anche agli inevitabili intrecci tra la disciplina del whistleblowing e la nuova disciplina privacy ( GDPR n. 679/16), a proposito della identificazione dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati del segnalato e del segnalante e alle inevitabili ripercussioni che un procedimento di whistleblowing ha sul primo e le relative tutele ( art 160 codice privacy modificato dal d.lgs. n. 101/18).

Unico soggetto autorizzato per legge al trattamento dei dati del segnalante è il RPCT, per tutti gli altri soggetti , eventualmente nominati a supporto al RPCT nell' istruttoria della procedura di whistleblowing, sarà necessario predisporre un apposito atto specifico per gli autorizzati al trattamento, (ex art 29 GDPR n. 679/16).

### **Cronoprogramma triennio.**

**Anno 2023:** Attivazione di percorsi formativi con finalità di approfondire la disciplina nazionale ed europea in materia

**Anno 2024:** Adozione di un Regolamento a seguito di recepimento della Direttiva Europea in materia di whistleblowing.

**Anno 2025 :** Implementazione della misura a seguito di sopravvenute novità normative o di atti interpretativi dell' ANAC.

### **M05) La formazione**

La formazione costituisce elemento basilare e ruolo strategico nella qualificazione e mantenimento delle competenze, considerata come misura essenziale. Non è un caso se su questo argomento l' ANAC ritorna sempre nei suoi atti e lo fa pure quest' anno negli “ Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza” 2022-2024.

Il Consiglio dell' ODCEC di intesa con il Responsabile della prevenzione e della corruzione, in maniera del tutto innovativa rispetto al passato, ha avviato nel 2022 un percorso formativo teorico-pratico con l' obiettivo di far conseguire al personale interno all' ente e ai membri del Consiglio,

una piena conoscenza della l. n. 190/12 e dei suoi decreti attuativi, attraverso non solo l'analisi degli istituti, ma anche con uno sguardo alla loro applicazione concreta in considerazione delle caratteristiche dell'ente stesso.

Nel **2023**, questo percorso formativo sarà ulteriormente implementato dalla previsione di **almeno 2 giornate formative di cui una in materia di trasparenza – privacy** anche in considerazione dell'excursus normativo che questa disciplina ha subito e all'inevitabile intreccio con la disciplina privacy e l'altra in materia di contratti pubblici. **Per l'anno in corso la misura è obiettivo strategico.**

Nel **2024** la misura sarà ulteriormente implementata alla luce di un quadro normativo che è destinato a mutare in tempi brevi con la previsione di almeno 3 giornate formative.

Nel 2025 si implementerà la misura in rapporto agli esiti dell'anno precedente.

#### **M06) La rotazione ordinaria del personale**

La rotazione del personale rappresenta una delle misure di prevenzione più importanti previste dalla L. n. 190/12.

L'ANAC ha illustrato in diverse occasioni ( **PNA 2019 Allegato 2 approvato con Delibera 13 /11/2019 n. 1064**) l'importanza che riveste la rotazione c.d. ordinaria, misura in grado di consentire l'alternanza tra più soggetti nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, così da ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra Ordine ed iscritti o tra Ordine e utenti o soggetti terzi , con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.

Tuttavia, ai fini dell'applicazione della misura come ribadito dall'ANAC pure negli orientamenti 2022- 2024 occorre guardare alle dimensioni dell'ente, alle professionalità presenti all'interno dell'ente.

A ben vedere siamo di fronte ad un ente molto piccolo con solo 4 dipendenti con contratto part - time a tempo indeterminato, per cui la misura risulta non applicabile, **in ragione tanto della esiguità del personale quanto in rapporto alle attività espletate dal Consiglio dell'Ordine che alla luce tanto del contesto esterno quanto di quello interno non espongono l'Ente ad eventi corruttivi.**

**Solo in via del tutto sperimentale, in corso di anno il RPCT effettuerà almeno un incontro con i dipendenti al fine di comprendere più che le misure anticorruzione quali misure organizzative**

adottare nella ipotesi in cui un dipendente non dovesse continuare nel rapporto di lavoro con l'Ordine.

### **Monitoraggio e controlli sull' attuazione delle misure**

Il monitoraggio è un'attività continuativa di verifica dell'attuazione e dell'idoneità delle singole misure di trattamento del rischio; per tali motivi, in maniera del tutto innovativa rispetto al passato e nell'ottica di migliorare il sistema la strategia di lotta alla corruzione all'interno dell'Ordine, già a partire dall'anno in corso sarà avviato un controllo a campione **almeno 1 volta all'anno entro e non oltre il 30 novembre** su tutte le misure descritte nel presente PTPCT 2023-2025 e richiamate nella griglia ad esso allegata, relativa alla c.d. mappatura dei processi. Di questa attività ne verrà dato atto in un verbale, il cui estratto sarà pubblicato in Amministrazione Trasparente "*altri contenuti / corruzione*".

L'attività di monitoraggio, necessaria per valutare un riesame periodico della strategia di lotta alla corruzione messa in atto dall'Ordine, si ripeterà sia per l'anno in corso che per il **2024** e **2025**.

Gli esiti delle verifiche verranno comunicate dal RPCT al Consiglio dell'Ordine .

# II PARTE

## Sezione Trasparenza

### PREMESSA

Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*, ha tra l’altro, modificato numerose disposizioni del d.lgs. 33/2013 in una logica di semplificazione degli oneri e, nel contempo, di maggiore accesso a dati e documenti detenuti da soggetti pubblici. In particolare, nell’introdurre l’art. 2 bis, co. 2, lett. a) del d.lgs. 33/2013, la nuova disciplina ha chiarito che il regime della trasparenza previsto per tutte le pubbliche amministrazioni si applica anche agli ordini professionali *“in quanto compatibile”*.

Gli ordini e i collegi professionali sono quindi tenuti a osservare la disciplina in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione nonché gli orientamenti del presente PNA, secondo quanto previsto dal d.lgs. 97/2016 ed, in particolare, dagli artt. 3, 4 e 41 che hanno modificato, rispettivamente gli artt. 2 e 3 del d.lgs. 33/2013 e, tra l’altro, l’art. 1 c. 2 della l. 190/2012.

Con particolare riguardo alla trasparenza, l’art. 2-bis del d.lgs. 33/2013 al comma 2 precisa che la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applica anche agli ordini professionali, *“in quanto compatibile”*.

Sul punto, l’ ANAC ha precisato che la compatibilità va valutata a seconda della tipologia di ente considerato, motivo per cui, l’applicazione degli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013 deve essere coordinata con le disposizioni previste per lo stesso ente ( in questo caso l’ ordine professionale) in altre fonti normative, per evitare duplicazioni di adempimenti.

Di recente il Tar Lazio, sezione prima quater con sentenza n. 13446/2020 è ritornato sul tema della “ compatibilità degli obblighi di pubblicazione” ed ha affermato che “*gli Ordini professionali non soggiacciono ai medesimi obblighi di trasparenza previsti in generale per le PA*”. A questa conclusione è pervenuto valorizzando il dato normativo, la natura degli ordini e attraverso una rilettura delle linee guida dell’ ANAC

**Nella Delibera n. 777/2021, l’ Autorità Nazionale Anticorruzione riprendendo proprio il concetto di “ compatibilità”** (art. 2-bis, co. 1, lett. a) del d.lgs. 33/2013), che impone di applicare la disciplina sulla trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni anche agli ordini professionali “in quanto compatibile”, ha ribadito che *ove gli obblighi di pubblicazione non siano considerati “compatibili” sono ritenuti non applicabili*, salvo poi inserire delle semplificazioni in termini di obblighi di pubblicazione e di disciplina sulla trasparenza e non solo e a cui si rinvia per ulteriori approfondimenti

<https://www.anticorruzione.it/-/ordini-e-collegi-professionali-anac-semplifica-procedure-e-adempimenti?redirect=%2Finformati-e-partecipa#:~:text=Semplificazioni%20in%20vista%20per%20Ordini,previsti%20dal%20Dlgs%2033%2F2013>

## **10.La trasparenza amministrativa**

La "trasparenza amministrativa" disciplinata, in particolare, dal D.lgs. n. 33/2013, rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. L’ intera disciplina è racchiusa nel c.d. decreto trasparenza , poi modificato dal d.lgs. n. 97/16 e dalle delibere ANAC nn.. 1309 e 1310 del 2016.

Considerata la ratio della misura ossia quella di garantire l'accesso alle informazioni dell'amministrazione finalizzata all'esercizio di un controllo sociale da parte della comunità di riferimento essa può ritenersi trasversale a tutta l'organizzazione ed è ritenuta adottabile nella quasi totalità dei processi mappati.

Per tali motivi, in considerazione delle novità introdotte dalla nuova disciplina privacy ( GDPR n. 679/16 e dal D.lgs. n. 101/2018 di modifica del nostro codice privacy e delle linee guida del Garante della privacy del 2014 relative agli obblighi di pubblicazione) è intenzione dell’ Ordine procedere alla predisposizione di un Regolamento sull’accesso civico e la relativa modulistica nonché ad attivare un Registro informatico per monitorare le istanze di accesso e i relativi esiti ( Delibera ANAC n. 1309/16 e Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017) entro e non oltre il mese di giugno 2023.

Il registro conterrà l'elenco delle richieste di accesso presentate all'Ente , l'oggetto e la data dell'istanza e il relativo esito con la data della decisione e sarà attivato nella sotto sezione “ accesso civico”.

L'elenco delle richieste viene aggiornato semestralmente, come indicato nell'Allegato 1 delle Linee guida ANAC - Delibera n. 1309/2016.

Ruolo fondamentale al fine dell'attuazione di tale misura viene ricoperto dal Responsabile della prevenzione della corruzione ed oggi anche della Trasparenza, il quale ha il compito di:

- Effettuare controlli sul rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente
- Assicurare la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate
- Assicurare adeguata risposta alle istanze di accesso civico "semplice" e in sede di riesame

In considerazione **dell'obiettivo strategico** fissato dal Consiglio dell'Ordine **in materia di trasparenza** di seguito richiamato: *"Informatizzazione ed implementazione dei flussi informativi in seno alla Sezione Amministrazione Trasparente divisi per sezioni attraverso istituzione di applicativi software anche alla luce di adempimenti ulteriori richiamati dall'allegato 9 al nuovo PNA di prossima adozione"*.

Sono declinati **i nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione ed elaborazione dei dati e di quelli cui spetta la pubblicazione** :

**Rosa Maria Simeone**

**Mail: [info@odcecbenevento.it](mailto:info@odcecbenevento.it); pec: [commercialisti.benevento@legalmail.it](mailto:commercialisti.benevento@legalmail.it); Tel 0824 21685**

Tutti i documenti devono essere pubblicati in formato aperto, aggiornato e facilmente consultabile, nel pieno rispetto di quanto contenuto agli art. 6 e 7 del Dlgs 33/2013 e Codice dell'Amministrazione Digitale.

In ragione delle ridotte dimensioni dell'ente e delle indicazioni contenute negli Orientamenti ANAC 2022-2024, l'Ordine ha stabilito che il termine di pubblicazione degli atti in Amministrazione Trasparente, laddove la Delibera ANAC n. 1310/16 parla di adempimento "**tempestivo**", non è inferiore a **30 giorni**.

**Cronoprogramma triennio.**

**Anno 2023:** attivazione implementazione del sistema di verifica relativo alla pubblicazione di dati, documenti ed informazioni con previsione di un controllo una volta all'anno, entro il 30 ottobre, su almeno **3** delle **sezioni** che compongono la sezione Amministrazione Trasparente

**Anno 2024:** attività di verifica della corretta pubblicazione di dati, documenti ed informazioni, con un controllo una volta all'anno, entro il 30 ottobre, su **5** **sezione** di cui si compone la sezione Amministrazione Trasparente.

**Anno 2025:** attività di verifica della corretta pubblicazione di dati, documenti ed informazioni, con un controllo una volta all'anno, entro il 30 ottobre, su **7 sezione** di cui si compone la sezione Amministrazione Trasparente.

### **11. Accesso civico “semplice” e “generalizzato” e l’accesso documentale**

L'accesso documentale disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, resta disciplinato da tali norme. La finalità dell'accesso documentale ex legge n. 241/1990 è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e difensive che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. La l. n. 241/'90 tutela l'accesso però solo documentale e non a dati e informazioni, Presuppone un interesse diretto, concreto ed attuale dell'istante rispetto ad una situazione giuridica rilevante oggetto del documento di cui chiede l'ostensione. Per tali motivi, l'accesso documentale ex l. n. 241/'90 opera sulla base di norme e presupposti diversi da quelli afferenti l'accesso civico (generalizzato e non).

L'art. art. 5 D.lgs n. 33/2103 contiene la disciplina dell'accesso civico distinguendo:

a) l'accesso civico c.d. semplice di cui all'art. **5, comma 1** in forza del quale:

- chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne hanno omesso la pubblicazione sul proprio sito web (art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013). L'accesso civico, quindi, è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione.

b) l'accesso civico generalizzato di cui all'art. **5, comma 2** in forza del quale:

- chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5 bis D.lgs. n. 33/2013

**L'accesso civico c.d. semplice** è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria.

La richiesta di accesso civico obbligatorio non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al RPCT, il quale controlla ed assicura la regolare attuazione dell'accesso civico e dell'accesso generalizzato sulla base di quanto strettamente stabilito dal D.lgs. 33/2013 e s.m.i.

In caso di accoglimento, l'ente entro 30 giorni procede all'inserimento sul sito e ,precisamente nella sezione “ Amministrazione Trasparente”, dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti e comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto nell'istanza presentata.

Nei casi di ritardo o mancata risposta, l'istante puo' ricorrere al titolare del potere sostitutivo che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

A fronte dell'inerzia da parte del RPCT o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, puo' proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104

**L' accesso civico generalizzato, invece, si pone come obiettivo, quello di** favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, per cui *“chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5 bis.”*

L'esercizio di tale diritto non richiede una situazione legittimante né motivazione.

Una volta predisposto il nuovo Regolamento sull' accesso e la relativa modulistica aggiornata alla sentenza dell' Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10/2020, tali atti e moduli saranno pubblicati in Amministrazione Trasparente , nella sotto -sezione **accesso civico.**

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente ed agli eventuali controinteressati.

Nell' ipotesi in cui l' ente individui controinteressati, va inviata copia della istanza ricevuta mediante raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione ( **Circolare Ministro Pubblica Amministrazione n. 1/2019**).

Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.

A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui all'art. 5 comma 6 del D.lgs. n. 33/2013 e' sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine l' ente provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione

In caso di accoglimento l' Ente provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati e le informazioni richiesti.

Nel caso particolare di accoglimento della richiesta di accesso (c.d. generalizzato ex art. 5 comma 2 del D.lgs. 33/2013), nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, viene data comunicazione al controinteressato e si trasmettono al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.

Il rifiuto, il differimento, l'esclusione e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi ed ai limiti di cui all'art. 5 bis del D.lgs. n. 33/2013 ed in ossequio alle Linee Guida ANAC n. 1309/16.

Occorre sempre valutare caso per caso la possibilità di diniego dell'accesso a tutela degli interessi pubblici e privati indicati nella norma citata.

Tra gli interessi pubblici vanno considerati quelli curati dall' Ordine. Tra gli interessi privati particolare attenzione dovrà essere posta al bilanciamento tra il diritto all'accesso e la tutela dei dati personali.

Nel caso di diniego totale o parziale alla richiesta di accesso civico generalizzato o nel caso di mancata risposta il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'art. 5 bis, comma 2, lett.a) il suddetto Responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

A fronte di inerzia da parte sia del RPCT che del titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al TAR ai sensi dell'art. 116 del D.lgs. n. 104/2010.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è la sig.ra **Rosa Maria Simeone** - Email : : *amministrazionetrasparente.odcecbn@legalmail.it*

Il titolare del potere sostitutivo è la Sig.ra Rosa Maria Simeone, quale RPCT vista la dimensione dell'Ente.

## **12. Pubblicazione dei dati**

La sezione "Amministrazione Trasparente" è presente sul sito istituzionale ed è agevolmente visionabile mediante un link posizionato in modo chiaro e visibile sull'home page del sito istituzionale dell' Ordine dei Commercialisti e revisori contabili di BN: <https://www.odcecbenevento.it/amministrazione-trasparente>

### ***13. Privacy e riservatezza***

Il popolamento della sezione Amministrazione trasparente avviene nel rispetto del provvedimento del garante per la protezione dei dati personali n. 243/2014 recante “*Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici ed altri enti obbligati*”, nonché del nuovo GPR n. 679/16 e del d.lgs. n. 101/18 di riscrittura del vecchio codice privacy.

A tal riguardo, l’Ordine quale titolare del trattamento si avvale del supporto consultivo del proprio Data Protection Officer (D.P.O.) ing Giuseppe Di Santo.

### **13. ENTRATA IN VIGORE DEL PIANO 2023 -2025**

Il piano triennale di prevenzione della corruzione 2023/2025 entra in vigore il giorno successivo alla approvazione ad opera del Consiglio dell’ Ordine e si ha per conosciuto da parte dei dipendenti e di tutti coloro che hanno rapporti con l’ente a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione in Amministrazione Trasparente nella sotto sezione “*altri contenuti/corruzione*” .